

**PARERE**

N.ro 50 / 9<sup>A</sup>



COPIA

**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento/i Proponente/i:

AGRICOLTURA

Deliberazione n. 517 della seduta del 06.12.2012.

Oggetto:

"Politiche di snellimento e semplificazione amministrativa" di cui alla Legge Regionale N.19/09 art. 5 comma 7

**ASSESSORE**

Presidente o Assessore/i Proponente/i:

On.le Michele TREMATERRA

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE

(Prof. Giuseppe ZIMBALATTI)

**2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Pietro AIELLO	Componente		X
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Luigi FEDELE	Componente	X	
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente	X	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente		X
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Regione Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 54270 del 12.12.12

Classificazione 1.15.1

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore  
Avv. Alessandro ZANFINO

## LA GIUNTA REGIONALE

- Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni, *“Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- Visto, in particolare, l’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 165 che ha previsto la possibilità di istituire i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, *“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38*;
- Visto, in particolare, l’articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 99, che ha disciplinato specifiche modalità di istruttoria delle istanze relative all’esercizio dell’attività agricola da parte dei CAA ed il conseguente eventuale silenzio assenso;
- Vista la legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 *“Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009)”* in particolare l’articolo 5, comma 7;
- Ritenuto essenziale perseguire obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, anche di competenza degli enti locali, afferenti all’esercizio dell’attività agricola;
- Atteso che i predetti obiettivi possono essere congruamente perseguiti attuando nel territorio della Calabria il principio di sussidiarietà orizzontale espressamente previsto dall’articolo 118 della Costituzione;
- Valutata l’idoneità dei CAA ad assumere compiti di istruttoria dei procedimenti amministrativi di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola;
- Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 *“Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”*;
- Ritenuto che la legittimità dello svolgimento delle attività istruttorie da parte dei CAA, nei termini e con le modalità di cui alla presente deliberazione, possa essere adeguatamente verificata dalla Regione, nell’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza anche a norma dell’articolo 11 del citato Decreto 27 marzo 2008;
- Considerato che, in ogni caso, in capo alla Regione o agli enti locali operanti nella Regione Calabria e competenti in ordine all’emanazione dei provvedimenti amministrativi di interesse per i soggetti che esercitano l’attività agricola, permane la possibilità di emanare un provvedimento formale entro i termini previsti dalla presente deliberazione per la formazione del silenzio-assenso ovvero nei termini ordinari previsti dalla disciplina generale del procedimento amministrativo qualora il privato istante inoltri la domanda personalmente;

- Vista la nota n. 0238892 del 06.07.2012 con la quale il Dipartimento Agricoltura, foreste e forestazione ha sottoposto la presente deliberazione al parere preventivo dei Dipartimenti regionali interessati ed alle Associazioni di categoria;
- Viste le note di risposta pervenute solo da alcuni Dipartimenti regionali interessati, da alcune Associazioni di categoria e da alcuni Enti interessati alla presente deliberazione (Allegato D);
- Visto il parere espresso dal Dipartimento Tutela della Salute con nota del 24/07/2012 n. 257327 SIAR e ritenuto opportuno espungere dall'Allegato A la lettera (i ed il conseguente punto 9;
- Su proposta dell'Assessore competente Dr. Michele Trematerra, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

### **DELIBERA**

1. Di approvare l' Allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante i procedimenti amministrativi la cui istruttoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della Legge regionale n. 19 del 2009, può essere effettuata dai CAA, nei termini e con le modalità ivi indicati, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali.
2. Di approvare l'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante i requisiti minimi che i CAA devono possedere al fine di svolgere le funzioni istruttorie di cui alla citata Legge regionale n. 19 del 2009 nei termini e con le modalità di cui alla presente deliberazione.
3. Di approvare l'Allegato C, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante le attestazioni essenziali da riportare nella modulistica che i CAA utilizzano per le certificazioni di cui all'articolo 5, comma 7, della citata Legge regionale n. 19 del 2009.
4. Di dare atto della necessità di procedere, alla scadenza di ogni biennio dalla pubblicazione della presente, alla revisione dell'elenco di procedimenti recati dal citato Allegato A.
5. Di dare atto che le convenzioni in essere, per lo svolgimento di specifiche attività, tra i CAA e le pubbliche Amministrazioni mantengono a tutti gli effetti la propria vigenza.
6. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.
7. Di trasmettere la presente Deliberazione per il parere della Commissione Consiliare competente ai sensi dell'art. 5 comma 7 della Legge Regionale N.19/09
8. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale a cura della Segreteria di Giunta.

**IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

**U. to Zaccali**

**IL PRESIDENTE**

**F. to Scopelliti**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

L'impiegato addetto



copia conforme all'originale

Calanzano,

IL DIRIGENTE

## ALLEGATO A

alla D.G.R. n. 517 del 06.12.2012

### Procedimenti amministrativi istruiti dai CAA.

#### NOTE TECNICHE GENERALI:

- a) Il CAA ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2009 svolge le attività istruttorie per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di seguito indicati. Al decorso del termine previsto, ove l'Amministrazione competente non emani provvedimento formale, l'istanza istruita dal CAA si intende accolta.
- b) Lo svolgimento delle attività istruttorie di cui alla presente delibera è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di mandato irrevocabile per il periodo di un anno (art. 1723 cod. civ.) tra il CAA, in persona del legale rappresentante o di soggetto dallo stesso delegato con atto pubblico o a norma dello statuto, ed il legale rappresentante dell'impresa utente.
- c) All'atto della sottoscrizione del mandato il CAA fornisce all'impresa utente il nominativo del soggetto responsabile del procedimento oggetto del mandato stesso, per le attività svolte dal CAA.
- d) L'inoltro delle istanze istruite dal CAA e della documentazione ad esse allegata può avvenire a mezzo di strumenti di posta elettronica certificata che siano idonei a fornire certezza legale dei termini di inoltro e ricezione delle istanze in parola.
- e) Le istanze istruite ed inoltrate dal CAA devono essere conformi alla vigente normativa in materia di imposta di bollo. In ogni caso l'inosservanza della predetta normativa comporta una mera irregolarità dell'istanza.
- f) Il CAA, in possesso di caselle di posta elettronica certificata, svolge tutte le attività relative alla c.d. "comunicazione unica per la nascita dell'impresa" ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n.7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del 2007 e della relativa normativa attuativa.
- g) Le Amministrazioni competenti inviano i provvedimenti emanati al CAA che ha inoltrato le relative istanze. Il Centro di assistenza, in esecuzione del mandato conferito dall'utente, trasmette all'interessato il provvedimento per la cui istruttoria ha ricevuto incarico.
- h) Si applicano, in quanto compatibili, alle fasi procedurali espletate dal CAA secondo le disposizioni recate dalla presente deliberazione, le norme statali e regionali concernenti la comunicazione di inizio del procedimento, l'individuazione del responsabile del procedimento ed il diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

\*\*\*

## 1. Certificazione della qualifica di IAP.

Principale normativa di riferimento: D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e ss.mm.; D.G.R. del 29 marzo 2007 n. 188;

Amministrazione competente: Amministrazioni provinciali.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Compilazione della modulistica predisposta dalla Regione ed eventualmente dalle amministrazioni provinciali;
- Allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
- Verifica della completezza degli allegati necessari in relazione a quanto richiesto dalla modulistica;
- Verifica della coerenza formale degli allegati rispetto a quanto contenuto nella richiesta formulata sulla modulistica;

Termine di emanazione del provvedimento finale: **30 giorni** dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA.

## 2. Permesso a costruire in zona agricola.

Principale normativa di riferimento: D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.; Legge regionale n. 19 del 2002, e ss.mm.;

**NOTE:** Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza o a strutture agricolo-produttive così come definiti dalla regolamentazione edilizia anche in attuazione di quanto disposto al Titolo VII dalla legge regionale n. 19 del 2002 e ss.mm.

Amministrazione competente: Comune o forme associative comunali.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione da parte dell'utente della domanda per il rilascio del permesso a costruire anche tramite l'utilizzo di apposita modulistica predisposta dalla singole amministrazioni comunali;
- Allegazione alla domanda della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
- Allegazione alla domanda e verifica della completezza formale degli eventuali elaborati progettuali predisposti da professionisti abilitati laddove necessari per gli interventi edilizi da realizzare sulla base del piano aziendale;
- Richiesta e ritiro – previo specifico mandato dell'utente all'operatore del CAA- del parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento per la realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, a norma della Legge regionale n. 30 del 1984 e ss.mm.;
- Predisposizione di eventuale richiesta di realizzazione, sotto forma di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di serre mobili o altri interventi destinati ad uso temporaneo e come tali non subordinate al permesso di costruire, sempre che siano realizzati senza opere murarie fuori terra.

Termine di emanazione del provvedimento finale: **30 giorni** dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA.

### **3. Autorizzazione integrata ambientale.**

Principale normativa di Riferimento: D.Lgs. n. 59 del 2005; D.Lgs. n. 152 del 2006; Regolamento regionale di disciplina delle procedure di VIA e VAS, del 4 agosto 2008, n. 3;

Amministrazione Competente: Regione/Provincia.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione, da parte dell'impresa "gestore", della domanda al fine dell'ottenimento, del rinnovo/riesame, dell'aggiornamento e del rilascio a seguito di modifica sostanziale, dell'Autorizzazione Ambientale Strategica tramite l'utilizzo di apposita modulistica predisposta dall'autorità competente;
- Predisposizione della pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;
- Assistenza nella predisposizione della risposte ad eventuali richieste di integrazione da parte dell'autorità competente;
- Assistenza nell'effettuazione della comunicazione di modifica dell'impianto o variazione del gestore;
- Supporto nell'effettuazione della comunicazione annuale, all'autorità competente ed al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare, dei dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo;
- Supporto nella gestione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle eventuali comunicazioni ivi previste.

Termine di emanazione del provvedimento finale: **90 giorni** dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA.

### **4. Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, Fattoria Didattica e Sociale. Iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici.**

Principale normativa di riferimento: Legge regionale n. 14 del 2009 e regolamento di attuazione;

<p><b>NOTE:</b> Sono abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche i soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici.</p>
---

Amministrazione competente: Regione / Provincia.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione da parte dell'utente della domanda per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agriturismo, anche tramite l'utilizzo di apposita modulistica predisposta dalle singole amministrazioni provinciali;
- Allegazione alla domanda della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente e dell'attestato di frequenza al corso formativo di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2009;
- Assistenza nella predisposizione del piano per il calcolo della prevalenza agrituristico aziendale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2009;
- Verifica della completezza formale del piano di sviluppo agrituristico ed allegazione dello stesso alla domanda;

- Assistenza per la predisposizione dei contratti di esternalizzazione di servizi di riferimento alle attività che non richiedono la connessione.
- Assistenza nella predisposizione e verifica della documentazione di accompagnamento per la Comunicazione di inizio attività da presentare al Comune di competente.

Termine di emanazione del provvedimento finale: **30 giorni** dall'acquisizione al protocollo della Commissione agrituristica provinciale della domanda istruita e presentata tramite il CAA. L'atto abilitativo comporta l'iscrizione di diritto dell'interessato nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 9 della Legge regionale n. 14 del 2009.

## **5. Autorizzazione allo spandimento di effluenti zootecnici e delle acque reflue.**

Principale normativa di riferimento: D.G.R. n. 623 del 2007 in tema di utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del D.Lgs. n. 152 del 2006 e delle piccole aziende agroalimentari come definite dal Programma d'azione di cui alla D.G.R. n. 393 del 2006.

Amministrazione competente: Provincia.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione da parte dell'impresa utente della domanda per l'autorizzazione allo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, anche tramite l'utilizzo di apposita modulistica predisposta dalla Regione;
- Allegazione alla domanda della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente e della documentazione prevista dalla D.G.R. n. 623/2007;
- Predisposizione del Piano per l'utilizzazione agronomica degli effluenti o delle acque reflue (P.U.A.);
- Scheda di validazione della consistenza dei terreni aziendali estrapolata dal fascicolo del produttore con indicazione dell'uso culturale in atto e relativa identificazione catastale dei terreni oggetto di spandimento, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile dell'Unità Locale del CAA.
- Allegazione del titolo di possesso e di conduzione dei terreni;
- Assistenza nella predisposizione di eventuale dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 attestante il titolo di conduzione dei terreni non in proprietà .

Termine di emanazione del provvedimento finale: **30 giorni** dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA.

## **6. Comunicazione e autorizzazione allo spandimento dei reflui oleari.**

Principale normativa di riferimento: D.M. 6 luglio 2005; D.G.R. n. 17 del 2006.

Amministrazione competente: Comuni o forme associative comunali.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione da parte dell'utente della comunicazione e domanda per l'autorizzazione allo spandimento dei reflui oleari, anche tramite l'utilizzo di apposita modulistica predisposta dalle Amministrazioni competenti;
- Allegazione alla domanda o comunicazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
- Assistenza nella predisposizione della documentazione, anche sottoforma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione a norma del D.P.R. n. 445 del 2000, prevista dall'Allegato A alla D.G.R. n. 2214 del 2008;
- Verifica della completezza formale degli allegati rispetto a quanto riportato nella domanda;
- Assistenza nella compilazione da parte dell'impresa utente della modulistica modelli prevista e necessaria.
- Predisposizione del Piano per l'utilizzazione agronomica degli effluenti o delle acque reflue (P.U.A.);
- Scheda di validazione della consistenza dei terreni aziendali estrapolata dal fascicolo del produttore con indicazione dell'uso colturale in atto e relativa identificazione catastale dei terreni oggetto di spandimento, sottoscritta la richiedente e del responsabile dell'Unità Locale del CAA.
- Allegazione del titolo di possesso e di conduzione dei terreni;
- Assistenza nella predisposizione di eventuale dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 attestante il titolo di conduzione dei terreni non in proprietà .

Termine di emanazione del provvedimento finale: **30 giorni** dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il C.A.A.

## **7. Autorizzazione agli scarichi non assimilati a quelli domestici.**

Principale normativa di riferimento: D.Lgs. n. 152 del 2006; LL. RR. n. 10 del 1997; n.14 del 1999; n.36 del 2001; n. 34 del 2002 e n. 7 del 2006 "*Norme in materia di valorizzazione e razionalizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento*"; D.G.R. n. 817 del 2005.

Amministrazione competente: l'Amministrazione Competente è individuata nel Comune per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate fuori fognatura e per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali con recapito nella pubblica fognatura; nella Provincia per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali con recapito fuori fognatura.

### Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione della domanda di allacciamento in pubblica fognatura per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, nel rispetto delle previsioni dei Regolamenti appositamente emanati (Comune e/o Gestore del servizio idrico integrato);
- Assistenza nella compilazione, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, della domanda al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, tramite l'utilizzo di apposita modulistica predisposta dall'autorità competente;
- Allegazione alla domanda della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
- Ritiro dell'autorizzazione allo scarico previa delega dell'istante all'operatore del CAA;
- Assistenza nella procedura di richiesta del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ove previsto;
- Assistenza nella predisposizione della risposta ad eventuali richieste di integrazione da parte dell'autorità competente;
- Assistenza nella comunicazione relativa al mantenimento delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico autorizzato, da effettuarsi in caso di insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo o soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione;

- Supporto nella gestione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle eventuali comunicazioni ivi previste.

Termine di emanazione del provvedimento finale: **30 giorni** dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA.

## **8. Concessioni derivazioni acque pubbliche.**

Principale normativa di riferimento: D.P.R. n. 238 del 1999; L.R. n. 29 del 2001; D.G.R. n. 2508 del 2000.

Amministrazione competente: Unità periferiche del Genio civile regionale.

### Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione da parte dell'impresa utente della domanda di concessione, come disposto dalla D.G.R. 22 febbraio 2000, n. 513;
- Allegazione alla domanda della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
- Allegazione alla domanda della seguente documentazione: 1) scheda tecnica contenente informazioni relative alla ubicazione della derivazione, forma del prelievo, profondità (nel caso di pozzo), quantità, modalità, periodi di prelievo e scarico, tipologia di utilizzazione; 2) estratto della Carta Tecnica regionale (C.T.R.) in scala 1:5000 (oppure 1:10.000 in caso di indisponibilità della predetta scala) o mappa catastale con indicazione del sito del prelievo; 3) documentazione fotografica dell'opera di presa o del pozzo; Verifica della completezza formale degli allegati rispetto a quanto riportato nella domanda;
- Trasferimento di tutti i dati contenuti nella documentazione necessaria all'ottenimento della concessione nel supporto informatico messo a disposizione dalla Regione al fine della validazione della documentazione su banca dati informatizzata.
- Richiesta di indizione di apposita conferenza di servizi a fini istruttori, ex articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisizione dei pareri obbligatori di cui al R.D. n. 1775 del 1933 e alle successive leggi di settore riguardanti la materia delle acque pubbliche. A detta conferenza partecipano, oltre l'Ufficio istruttore del Genio Civile con compiti di presidenza, un soggetto incaricato dal CAA quale delegato dell'istante, l'Autorità di Bacino di cui alla D.Lgs. n. 152 del 2006, l'Ufficio o gli Uffici del Territorio del Ministero delle Finanze, l'Ente Parco (qualora le utenze ricadono nella circoscrizione di un parco), l'Autorità militare competente (se le utenze ricadono in una zona militare), ed altri Enti interessati.

Termine di emanazione del provvedimento finale: effettuata la conferenza di servizi o decorso infruttuosamente il termine, non superiore a 30 giorni, per l'emanazione dei pareri nell'ambito della stessa, il CAA inoltra la domanda all'Amministrazione competente. La concessione è emanata decorsi **90 giorni** dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA con allegazione del verbale della conferenza di servizi istruttoria.

## 9. Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

**NOTE:** l'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è emanata dalla Regione – Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive laddove la potenza dell'impianto e la fonte rinnovabile utilizzata siano quelle di cui all'Allegato A alla LR n° 42/2008 e D.G.R. n° 55/2006. Entro dette soglie e laddove non necessitino autorizzazioni di altre Amministrazioni, la competenza è comunale.

Principale normativa di riferimento: D.Lgs n. 387 del 2003; L.R. n. 42 del 2008; D.G.R. n. 2204 del 2008.

Amministrazione competente: Regione – Settore Politiche Energetiche/ Comuni

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella predisposizione da parte dell'impresa utente della domanda di autorizzazione;
- Allegazione alla domanda della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
- Allegazione alla domanda, ove richiesto, degli elaborati progettuali relativi agli impianti da realizzare predisposti da soggetti iscritti ad albi professionali;
- Verifica della completezza formale e della coerenza degli elaborati allegati alla domanda rispetto al contenuto della domanda medesima;
- Predisposizione ed allegazione alla domanda di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal progettista dell'impianto attestante, ove necessario: la compatibilità urbanistica dell'impianto; il possesso da parte dell'impresa proponente della Valutazione di impatto ambientale ed il possesso dell'Autorizzazione integrata ambientale;
- Richiesta di indizione di apposita conferenza di servizi a fini istruttori, ex articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni alla quale partecipano gli Enti individuati dall'Amministrazione competente ed un soggetto designato dal C.A.A. quale delegato dell'istante.

Termine di emanazione del provvedimento finale: effettuata la conferenza di servizi o decorso infruttuosamente il termine, non superiore a 30 giorni, per l'emanazione dei pareri nell'ambito della stessa, la concessione è emanata decorsi **60 giorni** dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA con allegazione del verbale della conferenza di servizi istruttoria.

## 10. Rilascio e rinnovo licenze di mietitrebbiatura di cereali.

Principale normativa di riferimento: D.Lgs. Lgt. n. 152 del 1944 e relativa normativa regionale.

Amministrazione competente: Regione.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella predisposizione da parte dell'impresa utente della domanda di autorizzazione sia di tipo A che di tipo B con specifica indicazione delle specie di prodotto oggetto della stessa nonché dell'annata di riferimento e della provincia in cui si intende operare;
- Allegazione alla domanda della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
- Predisposizione ed allegazione alla domanda di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente attestante la conformità delle macchine utilizzate agli *standard* qualitativi e di sicurezza previsti dalle normative vigenti;
- Nell'ipotesi di richieste di rinnovo della licenza, predisposizione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed attestante l'assenza di variazioni rispetto alla precedente licenza, ovvero, indicante le variazioni intervenute.

Termine di emanazione del provvedimento finale: **15 giorni** dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA.

## **11. Riconoscimento ed identificazione alfa-numerica delle imprese del settore oleario.**

Principale normativa di riferimento: D.P.R. n. 458 del 1999;

Amministrazione competente: Regione.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione da parte dell'impresa utente della domanda di riconoscimento, tramite l'utilizzo di apposita modulistica predisposta dalla Regione;
- Allegazione alla domanda della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
- Effettuazione del sopralluogo presso gli impianti di condizionamento, in una data da concordarsi tra un incaricato del CAA e un funzionario dell'Amministrazione, diretto a verificare la compatibilità dell'impianto con i requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento (CE) 2815/98. Partecipano al sopralluogo l'incaricato del CAA, quale delegato dell'istante, ed il funzionario dell'Amministrazione.
- Fissazione di un termine per l'adeguamento da parte dell'impresa utente, qualora, in sede di sopralluogo, venga riscontrata la carenza di uno o più dei requisiti previsti dal regolamento Reg. (CE) n. 2815/98. Decorso inutilmente detto termine il CAA procede all'archiviazione della domanda restituendo la documentazione all'utente.

Termine di emanazione del provvedimento finale: Effettuato con esito positivo il sopralluogo, il CAA inoltra la domanda all'Amministrazione procedente. Entro **15 giorni** dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione della domanda istruita e presentata, congiuntamente al verbale di sopralluogo, tramite il C.A.A. è emanato il conseguente provvedimento. Decorso tale termine senza emanazione di provvedimento formale l'utente, previa presentazione della certificazione di cui al punto 2 dell'Allegato C, ha diritto all'attribuzione del codice alfanumerico proprio delle imprese di condizionamento.

## **12. Concessione di carburante agevolato agli utenti di macchina agricole.**

Principale normativa di riferimento: ( DM n. 451 del 2001 e normativa regionale attuativa).

Amministrazione competente: Provincia

Adempimenti istruttori del CAA:

- Compilazione della modulistica predisposta dalle amministrazioni competenti;
- Allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
- Verifica della completezza degli allegati necessari in relazione a quanto richiesto dalla modulistica;
- Verifica della coerenza formale di quanto riportato nella domanda e nei relativi allegati rispetto a quanto previsto nelle tabelle ettaro – coltura.

Termine di emanazione del provvedimento finale: entro **30 giorni** dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita dal CAA viene assegnato il "buono- carburante". L'emissione del buono può essere demandata al CAA previa specifica convenzione con l'Amministrazione.

### 13. Aggiornamento dei dati catastali delle imprese ricadenti nel comprensorio di bonifica.

Principale normativa di riferimento: Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11.

Amministrazione competente: Consorzi di bonifica.

Adempimenti istruttori del CAA:

- Assistenza nella compilazione della domanda di aggiornamento dei dati catastali;
- Allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
- Allegazione della documentazione attestante la proprietà da parte dell'istante delle particelle ricomprese nel comprensorio di bonifica interessato. Tale documentazione può essere quella a tali fini contenuta nel fascicolo aziendale dell'istante e per la cui gestione il CAA abbia ottenuto idonea delega.

Termine di emanazione del provvedimento finale: **15 giorni** dall'acquisizione al protocollo dell'Ente della domanda istruita dal CAA. Decorso tale termine senza aggiornamento d'ufficio, il CAA rilascia idonea certificazione che consente al Consorzio di bonifica di procedere all'aggiornamento delle risultanze catastali. I ruoli relativi ai tributi consortili sono emanati tenendo conto delle risultanze di detta certificazione del CAA.

## ALLEGATO B

alla D.G.R. n. 517 del 06.12.2012

### *Requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei C.A.A.*

I Centri di assistenza, per lo svolgimento delle attività istruttorie a norma dell' articolo 5, comma 7, della legge regionale n. 19 del 2009 devono risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Autorizzazione da parte della Regione Calabria o di altra Regione;
- Conformità delle proprie strutture alle previsioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 (G.U. 7 maggio 2008, Serie Generale, n. 106). Tale conformità deve essere rilevata anche per le società delle quali i CAA possono avvalersi in base alla normativa vigente;
- Possesso da parte dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori delle qualità e titoli di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 (G.U. 7 maggio 2008, Serie Generale, n. 106). Tali requisiti devono essere posseduti anche dai soggetti che operano nelle società di cui i CAA si avvalgono.
- Stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni diretti e indiretti eventualmente provocati nell'esercizio della propria attività agli utenti o alle pubbliche amministrazioni con un massimale di rischio coperto pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila).

Lo svolgimento delle attività di cui al richiamato articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2009 è, in ogni caso, subordinato all'effettuazione dei controlli, aventi esito positivo, sul possesso, da parte dei CAA, dei requisiti di cui al citato DM 27 marzo 2008".

## ALLEGATO C

alla D.G.R. n. 517 del 06.12.2012

Le attestazioni rilasciate alle imprese utenti del CAA concernenti la data di inoltro dell'istanza per i procedimenti di cui all'Allegato A e quelle relative al decorso del termine per la formazione del silenzio-assenso, riferito alle medesime istanze, contengono almeno i seguenti dati:

1. *Attestazione di inoltro dell'istanza all'Ente competente:*

la certificazione rilasciata dal CAA all'utente deve contenere gli estremi anagrafici dell'impresa agricola, l'oggetto dell'istanza, l'elencazione della documentazione allegata, la data di ricezione dell'istanza da parte del CAA ed il corrispondente numero di protocollo, l'indicazione della data di inoltro all'Amministrazione competente e, laddove sia noto, il numero di protocollo attribuito dall'Amministrazione ricevente. L'inoltro dell'istanza può essere effettuato in modalità elettronica tramite l'utilizzo di strumenti di posta elettronica certificata.

2. *Attestazione di decorso del termine finale per l'adozione del provvedimento:*


la certificazione rilasciata dal CAA all'utente deve contenere il numero di protocollo della certificazione di cui al punto 1, l'attestazione dell'assenza di richieste istruttorie da parte dell'Amministrazione cui l'istanza è stata inoltrata, la specificazione dell'avvenuto decorso del termine previsto dagli Allegati A e A/1 per l'emanazione del provvedimento, la dichiarazione di avvenuta formazione del silenzio-assenso.

Le attestazioni di cui ai numeri 1 e 2 devono essere sottoscritte dal Presidente del CAA o dall'Amministratore/Consigliere delegato ovvero da soggetto legato al CAA o alle società di cui esso si avvale da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e all'uopo appositamente delegato dal Presidente o dall'Amministratore/Consigliere delegato.

Allegato D

Alla DGR n° ~~517~~ del ~~06~~ 12. 2012

- 1) Risposta Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Direzione Generale
- 2) Risposta URBI Calabria
- 3) Risposta Coldiretti Calabria
- 4) Risposta COPAGRI Calabria



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Direzione Generale

set 3  
GR

Zanfano

Catanzaro, 24 LUG. 2012  
Prot. n. 257327/SIAR

Resp. Proc.  
Dr. Dario Macchioni

Al Prof. Giuseppe Zimbalatti  
Dirigente Generale  
Dipartimento Agricoltura

e p.c. all'Avv. Francesco Zoccali  
Dirigente Generale  
Dipartimento Presidenza

LORO SEDI

Oggetto : Bozza di Delibera di Giunta Regionale attuativa dell'art. 5 della Legge Regionale n. 19 del 2009: osservazioni

Con riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. 238892 del 06/07/2012 con la quale si trasmetteva la bozza della Deliberazione richiamata in oggetto, si riportano di seguito, le seguenti osservazioni.

**allegato A punto 9, in relazione alla lettera i) delle note tecniche generali :**


1. Il riferimento normativo regionale attualmente vigente è la DGR 668/2010, che ha aggiornato i contenuti della DGR 32/2007.
2. La citata DGR 668/2010 è in fase di revisione, al fine di aggiornarla a quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di semplificazione amministrativa. In questa ottica, per la registrazione delle Unità di Impresa Alimentare prevista dal Reg. 852/2004, l'Autorità Sanitaria Competente, individuata ai sensi del D. Lgs. 193/2007 nelle Aziende Sanitarie Provinciali, deve ricevere le segnalazioni certificate di inizio attività attraverso il SUAP competente per territorio. Dovrà pertanto approvarsi una procedura che consenta la trasmissione in tempo reale di tali notifiche che, dal momento dell'avvenuta ricezione da parte del SUAP, consentono all'impresa dichiarante l'immediato esercizio dell'attività.

Si ritiene dunque, che, per la tematica di cui trattasi, un ulteriore preventivo passaggio attraverso i CAA, vada in direzione opposta ai principi di semplificazione amministrativa sopra richiamata e, pertanto, si esprime parere contrario in merito.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.


Il Dirigente del Settore Area LEA  
(Dr. Luigi Rubens Curia)

Il Dirigente Generale  
(Dr. Antonino Orlando)



**COLDIRETTI  
CALABRIA**

Prot. 79/12

DG + Sett 3 R  
SUPER CAA 

Catanzaro, 24 luglio 2012

Regione Calabria  
Protocollo Generale - SIAR  
N. 0256452 del 24/07/2012



\* 0 0 0 4 0 2 8 4 8 2 \*

Al Dirigente Generale  
Prof. Giuseppe Zimbalatti  
**Regione Calabria**  
Dipartimento n.6  
Agricoltura Foreste e Forestazione

Al Dirigente di Settore  
Avv. Alessandro Zanfino  
**Regione Calabria**  
Dipartimento n.6  
Agricoltura Foreste e Forestazione

**Oggetto: Bozza di Delibera di Giunta Regionale attuativa dell'articolo 5 della legge regionale n.19 del 2009.**

Abbiamo esaminato con grande attenzione ed interesse la proposta di Deliberazione della Giunta Regionale da Voi inviata e relativa all'attuazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2009 in materia di semplificazione amministrativa per le imprese agricole.

Ci sia consentito, anzitutto, sottolineare che già nel 2009 abbiamo salutato l'approvazione della legge regionale n. 19 come un decisivo passo in avanti rispetto al perseguimento di obiettivi di snellimento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi di interesse per i soggetti che esercitano le attività agricole. L'attuazione dei principi generali recati della legge n. 19 cit. era, di conseguenza, tra gli interventi che le Organizzazioni di rappresentanza dalle imprese agricole attendevano con maggiore urgenza.

La proposta di Deliberazione in oggetto, quindi, appare recepire, anzitutto, le esigenze di ineludibile rimodulazione della *governance* pubblica per il settore agricolo nell'ottica di consentire alle imprese di sviluppare le proprie potenzialità in un contesto gratificante per lo spirito imprenditoriale.

In particolare, il documento esaminato si sviluppa nella chiara consapevolezza del nuovo ruolo assunto dalle imprese agricole grazie all'importante novella del 2001 rappresentata dalle c.d. "legge di orientamento" (d.lgs. n. 228 del 2001) che ha consegnato al mercato un'impresa intrinsecamente vocata a un'attività multifunzionale e come tale operante in un ambito molto più ampio del passato.

In effetti, le istanze relative all'attività di impresa agricola, i cui esiti procedurali sono oggetto della proposta di Deliberazione, necessariamente intersecano ambiti afferenti a materie quali ambiente, edilizia, tutela del territorio ma che, in ogni caso, rimangono estrinsecazione di un processo produttivo agricolo e, quindi, rimesso alla potestà legislativa esclusiva della Regione.


Inoltre il ruolo che tanto la legge n. 19 cit. quanto la proposta di DGR assegnano ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, relativamente allo svolgimento di specifiche attività istruttorie concretizza, forse, il primo organico intervento di semplificazione amministrativa fondato sul principio di "sussidiarietà orizzontale" elevato a rango costituzionale dall'articolo 118 della Carta fondamentale.

Siamo certi che l'affiancamento alle pubbliche Amministrazioni di soggetti privati quali i Centri di Assistenza Agricola, dotati di requisiti che ne garantiscono un'azione efficiente e trasparente, possa rappresentare, in termini di efficacia dell'azione amministrativa, l'avvio di una nuova stagione per le imprese agricole calabresi che necessitano, soprattutto, di certezza nei tempi e nelle modalità di conclusione dei procedimenti di loro interesse e di chiarezza nelle relative incombenze amministrative.

Ci sia consentito, pertanto, esprimere il più sentito auspicio affinché la proposta di Deliberazione in parola venga al più presto approvata mantenendone invariato l'impianto generale e l'ambito di applicazione.

Cordiali saluti

Il Presidente  
Pietro Molinaro





**U.R.B.I. CALABRIA**  
Unione Regionale delle Bonifiche  
e delle Irrigazioni per la Calabria

**Catanzaro, li 03 Agosto 2012**  
Via G. Veraldi, 12 - 88100 Catanzaro  
Tel.: 0961-702086 - fax: 0961-702086 (due linee)  
e-mail:urbical@ilbero.it

**- Il Presidente -**

Prot. n. 7223/12 Sigla: AM

Regione Calabria  
Protocollo Generale - SIAR  
N. 0277219 del 10/08/2012



Al Dirigente Generale  
Prof. Giuseppe Zimbalatti  
Regione Calabria  
Dipartimento n. 6  
Agricoltura Foreste e Forestazione

Al Dirigente di Settore  
Avv. Alessandro Zanfino  
Regione Calabria  
Dipartimento n. 6  
Agricoltura Foreste e Forestazione

Loro Sedi

Oggetto: Bozza di Delibera di Giunta Regionale attuativa dell'art. 5 della Legge regionale n. 19 /2009.

3/11

La proposta di Deliberazione di cui in oggetto è stata attentamente esaminata dalla scrivente e, come più volte sostenuto dall'URBI in rappresentanza dei Consorzi di Bonifica della Calabria, ogni iniziativa utile a migliorare la semplificazione amministrativa, nel settore agricolo in particolare, rappresenta per noi un ulteriore passo avanti per l'attuazione di una vera azione concertata ed attuata all'insegna della "sussidiarietà".

La bozza di Deliberazione, così come ci è stata trasmessa per le considerazioni del settore, appare recepire alcune esigenze impellenti tese a favorire una rivisitazione dell'azione di

governance pubblica e consente, altresì, la possibilità di sviluppare tutte le iniziative di semplificazione amministrativa previste dalle norme costituzionali (art. 118) e, successivamente dalle normative nazionali e regionali (art. 5 L.R. n. 19/2009).

I compiti che la proposta di Legge regionale assegna ai Centri di Assistenza Agricola, per le specifiche attività istruttorie previste, concretizza un efficace affiancamento all'indispensabile azione delle Pubbliche Amministrazioni e potenzia, in termini di efficacia, efficienza ed economicità l'assistenza amministrativa verso le aziende del settore .

Per quanto riguarda la materia di competenza consortile, relativamente al punto 14. di cui all'allegato A) alla bozza di Delibera , auspichiamo che i previsti termini di emanazione del provvedimento finale (...15 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ente ...) possano addirittura contrarsi anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni fra Consorzi di Bonifica, CAA e U.T.E., dato che quest'ultimo è preposto per legge a certificare i dati catastali.

Si esprime, pertanto, un giudizio positivo per l'idoneità tecnica e l'efficacia sostanziale della proposta contenuta nella Bozza di Delibera di Giunta Regionale attuativa dell'art. 5 della Legge regionale n. 19 /2009 trasmessaci con Vs. nota n. 0238892 del 06/07/2012 .

Cordiali saluti

Prof. Mario Blaiotta





**U.R.B.I.**  
**CALABRIA**  
 Unione Regionale delle Bonifiche  
 e delle Irrigazioni per la Calabria

Via G. Verardi, 12 - 88100 CATANZARO  
 Tel./ Fax 0961/702086 - e mail [urbical@libero.it](mailto:urbical@libero.it)

**COPERTINA FAX**

**A:**

*Ill.mo*  
**Prof. Giuseppe Zimbalutti**

*Dirigente Generale Dipartimento n. 6*  
*Agricoltura, Foreste e Forestazione*  
*Regione Calabria*  
SUA SEDE

**DA: URBI Calabria - Ufficio Direzione**

N° FAX: 0961751547

DATA: 08/08/2012

TEL:

PAGINE 3 (compresa la presente)

OGGETTO: Bozza di Delibera di Giunta Regionale attuativa dell'art. 5 della Legge regionale n. 19/09- Considerazioni.  
Testo Messaggio:

Si trasmette antipata fax delle considerazioni richieste con nota n. prot. 0238892 del 6/07/2012 alla Bozza di Delibera di Giunta Regionale attuativa dell'art. 5 della Legge regionale n. 19/09.

Con stima porgo i migliori salati.

Mazzonello  
 Direttore URBI Calabria



Spett.le

REGIONE CALABRIA

Assessorato Agricoltura

Dipartimento

Via Molè - 88000 CATANZARO

*Handwritten signature and initials*

OGGETTO: Bozza di delibera di Giunta Regionale attuativa dell'art. 1 della L.R. n.19/2009.

La proposta di deliberazione in oggetto trova piena condivisione da parte della scrivente Confederazione.

Al riguardo si fa comunque osservare che è necessario prevedere lo svolgimento di specifici incontri al fine di meglio puntualizzare le varie fasi operative rispetto al nuovo ruolo e alle competenze che vengono assunte dai CAA.

La positività dell'operazione risiede nel fatto che l'utente sarà assistito in ogni fase burocratica per il soddisfacimento delle proprie necessità presso un'unica struttura che avrà l'opportunità di implementare ulteriormente il fascicolo aziendale.

Le nuove incombenze che saranno delegate comportano per i CAA una maggiore responsabilità e la predisposizione di una organizzazione tecnica/amministrativa sufficiente ai nuovi compiti che comporteranno costi crescenti a carico delle strutture.

Su quest'ultima problematica si dovrà, a tempo debito, idonea soluzione in una apposita riunione con i vari soggetti interessati.

Catanzaro 31/07/2012



Spett.le  
Presidente  
Commissione

Regione Calabria  
Protocollo Generale - SIAR  
N. 0269475 del 02/08/2012



\* 0 0 0 4 0 9 5 8 8 9 \*